



Abteilung V:
Wirtschaftsprogrammierung, Raumordnung und
geförderter Wohnbau, Umwelt und Beförderungswesen
Amt für Seilbahnen - technischer Dienst

Ripartizione V:
Programmazione economica, coordinamento territoriale
ed edilizia economica popolare, ambiente e trasporti

Ufficio trasporti funiviari - servizi tecnici

**Ai Concessionari
di linee funiviarie
LORO SEDI**

**Ai Tecnici Responsabili
di impianti funiviari
LORO SEDI**

3641

Prot. Nr. V /

Ihr Z. / Vs. rif.

19.10.1993

Bozen / Bolzano

CIRCOLARE N. 6 /1993

**Oggetto: Prevenzione degli infortuni su elementi di impianto
in movimento.**

Come è noto, taluni elementi d'impianto, quali ventilatori, pompe, sistemi idraulici di tensione, dispositivi di decelerazione e accelerazione e simili altri dispositivi, non in tutte le tipologie di impianto possono essere arrestati tramite i normali comandi automatici e/o manuali predisposti sull'impianto, specie nelle sala macchine, per il pronto intervento del personale.

Al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro al personale addetto agli impianti funiviari, con la presente si invitano i Concessionari di linee funiviarie ed i Tecnici Responsabili preposti, ciascuno per le incombenze di competenza, a verificare, e se del caso a mettere in atto, i provvedimenti e le istruzioni al personale per le operazioni che devono essere svolte su macchine od organi di macchina che, in relazione alla specifica funzione o particolarità tecnica di funzionamento, possono essere in movimento anche quando la marcia dell'impianto è stata temporaneamente arrestata.

Pertanto, in primo luogo si ricordano gli artt. 37 e 38, del D.M. n. 94, del 4 gennaio 1972, che contiene le norme antiinfortunistiche per il personale addetto all'esercizio degli impianti funiviari, articoli che si riportano di seguito; in particolare si richiama l'obbligo di esporre un "avviso chiaramente visibile" riportante il divieto di effettuare qualsiasi operazione di pulizia, lubrificazione o manutenzione su elementi in moto (per es. UNI 7544, 8ª parte).

In secondo luogo per le operazioni su elementi che possono non essere arrestati con i normali comandi di arresto dell'impianto, come sopra ricordato, si evidenzia la necessità che i sigg. Tecnici Responsabili dispongano norme comportamentali precise e vincolanti, quali l'obbligo di



utilizzare l'interruttore lucchettabile generale d'impianto o simili, per garantire che dette operazioni avvengano ad elemento non in moto; ciò, fatto salvo il caso di intervento che necessariamente, per esigenze tecniche specifiche, deve avvenire su elemento in moto, nel qual caso sono da prevedere adeguate cautele ai sensi dei medesimi articoli n. 37 e n. 38.

Si chiede che gli "avvisi" siano posti di preferenza all'ingresso della sala macchine nonché, sulle eventuali passerelle di ispezione di ogni stazione, e che le norme comportamentali siano allegate al regolamento d'esercizio dell'impianto.

Della esposizione degli avvisi, dell'emanazione delle norme regolamentari sopra ricordate, dovrà essere data assicurazione da parte dei sigg. Tecnici Responsabili di ciascun impianto, entro 90 gg dalla data della presente.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
dott.ing. Heinrich Brugger

Art. 37:

"Divieto di pulire, oliare o ingrassare organi in moto"

E' vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel qual caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo.

Del divieto stabilito dal presente articolo devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.

Art. 38:

"Divieto di operazioni di riparazione o registrazione su organi in moto"

E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione e registrazione.

Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del lavoratore.

Del divieto indicato nel primo comma devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.